

STUDIO CANTONI

CIRCOLARE PER LA CLIENTELA

N. 66 DEL 19.09.2025

LEGGE DI BILANCIO 2025:

DETRAZIONI FIGLI A CARICO DOPO I 30 ANNI

La legge di Bilancio 2025 ha ridefinito l'ambito soggettivo di applicazione delle detrazioni per figli a carico.

In particolare, è stato fissato un limite anagrafico oltre il quale il beneficio non è più riconosciuto, salvo in presenza di disabilità.

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 243/2025, ha fornito chiarimenti in relazione alle principali incertezze interpretative.

Il testo novellato dell'art. 12, c. 1, lett. c) del Tuir prevede che la detrazione di 950 euro per ciascun figlio spetti esclusivamente per quelli di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni, nonché per i figli con disabilità accertata, anche oltre tale soglia. Si tratta, quindi, di una restrizione rispetto al regime previgente, che riconosceva il beneficio a tutti i figli di età superiore a 21 anni senza ulteriori limiti anagrafici.

Il sostituto d'imposta deve cessare l'applicazione del beneficio a decorrere dalla mensilità in cui il figlio compie 30 anni, salvo che lo stesso presenti una disabilità ai sensi della L. 104/1992.

Il chiarimento più rilevante fornito dall'Agenzia delle Entrate riguarda la distinzione concettuale tra "figlio per il quale spetta la detrazione ex art. 12" e "figlio fiscalmente a carico". Il fatto che il figlio abbia superato il 30° anno di età non comporta, in sé, la perdita dello status di familiare a carico, infatti, resta pienamente applicabile l'art. 12, c. 2 del Tuir, secondo cui sono considerati a carico i familiari con reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, elevato a 4.000 euro per i figli fino a 24 anni. Il superamento del limite d'età previsto per le detrazioni non incide sulla possibilità di indicare il figlio come a carico nella Certificazione Unica, né preclude il diritto a deduzioni e detrazioni per spese sostenute nel suo interesse, purché siano rispettati i limiti reddituali previsti.

La perdita della detrazione mensile non determina automaticamente la perdita dello status di familiare a carico ai fini fiscali.

FIDEIUSSIONI E QUALIFICA DI CONSUMATORE

Con l'ordinanza n. 18834 del 10 luglio 2025 la Corte di Cassazione si è pronunciata sui requisiti soggettivi per l'applicabilità della disciplina consumeristica in relazione a un contratto di fideiussione stipulato da un socio a favore della società.

La Suprema Corte ha chiarito che *«Nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (Corte giust. UE 19 novembre 2015, C-74/15, Tarcau, e Corte Giust. UE 14 settembre 2016, C-534/15, Dumitras), dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio) (Cass. Sez. Un. 27 febbraio 2023, n. 5868; Cass. 16 gennaio 2020, n. 742)»*.

PHISHING SU IMPOSTE PER CAPITALI TRASFERITI

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato un nuovo avviso relativo ad un nuovo tentativo di truffa *online* consistente in falsi avvisi di pagamento inviati via mail riguardo a ipotetiche imposte dovute su capitali trasferiti all'estero. Lo scopo delle comunicazioni è indurre i destinatari a effettuare bonifici, ovviamente a favore dei truffatori.

Con la speranza di aver fatto cosa gradita porgiamo cordiali saluti.